



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Lavoro – Sanilog

Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha rammentato la scadenza del 16 novembre p.v. per il versamento da parte delle aziende della prima rata di contributi pari a 75 euro per ciascun dipendente in forza alla data del 31 ottobre 2023.

Il versamento si riferisce al periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 giugno 2024 e dovrà essere effettuato come sempre tramite il modello F24.

Si rammenta che il ritardato pagamento del contributo comporterà la sospensione della copertura sanitaria dall'1 gennaio e l'applicazione dei relativi interessi di mora - Circolare Sanilog n. 4 del 25.10.2023.

Rif. 140 – 2023





Roma, 25 ottobre 2023

**Alle Organizzazioni sottoscrittrici il
CCNL logistica, trasporto e spedizione**

Circolare n. 4/2023

**OGGETTO: CONTRIBUZIONE PER IL SEMESTRE 1 GENNAIO 2024 – 30 GIUGNO 2024,
SCADENZA DEL 16 NOVEMBRE P.V. PER IL VERSAMENTO.**

Rammentiamo che entro e non oltre il **16 novembre p.v.** le aziende dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, **in forza alla data del 31 ottobre 2023**, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1 gennaio 2024 – 30 giugno 2024, **pari ad €75**.

Come è noto il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.


Per riscontrare la correttezza dell'elenco della forza lavoro e conoscere l'importo totale del versamento, **dal 2 novembre entro e non oltre il 16 novembre 2023**, l'azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del "I semestre 2024" ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Ricordiamo che il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2024 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento). In caso di omissione contributiva l'azienda ha infatti una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti; segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione *"...l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l'omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito"*.

Infine, in base al Regolamento (art. 9, comma 7), in caso di cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Per ogni richiesta di chiarimento e comunicazione di eventuali incongruenze tra i lavoratori in forza e quanto risulta registrato nella suddetta distinta, vi invitiamo a contattare il supporto dedicato alle aziende all'indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it; per i soli problemi di accesso all'area riservata aziendale un supporto tecnico dedicato è previsto al numero 06 82950911.

Cordiali saluti

Il Presidente
Piero Lazzeri


Il Vice Presidente
Michele de Rose
